

Decreto Cura Italia: Le Novità della Manovra per imprese, famiglie, sanità, lavoro e scadenza fiscali.

PREMESSE

Annunciato nella giornata di ieri 16 Marzo dal Consiglio dei Ministri l'atteso decreto-legge, battezzato "Cura Italia", contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza Covid-19.

Il documento, alle 16:00 di oggi 17 Marzo, è ancora all'esame del Presidente della Repubblica **in attesa della firma e Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, il che potrebbe comportare che gli interventi qui descritti subiscano lievi modifiche di cui ne daremo notizia.

Spiccano le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti tributari, nonché il differimento dei termini disposti per legge per l'approvazione del bilancio 2019 da parte delle società. Le misure di sostegno economico per professionisti e imprese fanno parte di un primo pacchetto in quanto ad aprile vi saranno nuove misure di sostegno.

ART.26-93 PROFESSIONISTI – CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM

Riconosciuta un'indennità di 600 € a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata (art. 2, c. 26, Legge 8/08/1995 n. 335), non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria**. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda (**la procedura è ancora in fase di definizione**). Dal punto di vista fiscale tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

ART.27-30 LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI alle GESTIONI COMMERCianti-ARTIGIANI COLTIVATORI DIRETTI E GESTIONE SEPARATA

Riconosciuta un'indennità di 600 € anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps Commerciali, Artigiani, Coltivatori Diretti e Gestione Separata (L.335/95), **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda (**la procedura è ancora in fase di definizione**).

L'indennità non concorre alla formazione del reddito, tale misura non è cumulabile con l'indennità riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori co.co.co. (v. sopra).

ART.48 FONDO di GARANZIA PMI

Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Il decreto, tra le varie, prevede ad esempio, per la durata di 9 mesi:

- la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

ART.53 MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA

Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa **per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti**; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è **subordinata** alla presentazione di una **autocertificazione** con la quale si attesta **di aver perso**, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), **oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Nessun obbligo di presentare l'Isee.

ART.55 MICROIMPRESE E PMI - CREDITO

Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 16 Marzo 2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020 contrattuale;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che non prevedano l’addebito di ulteriori oneri.
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 abbia nuove scadenze sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano nuovi o maggiori oneri.

ART.75 IMPRESE AGRICOLE - CONTRIBUTI PAC

È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

ART.57 SOSPENSIONI PER CATEGORIE SPECIFICHE

Sospesi fino al 30 aprile 2020 i **versamenti** delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (Ritenute Irpef Dipendenti), nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (contributi Inps dipendenti) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail).

Tali sospensioni si applicano per i soggetti che gestiscono:

- attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- teatri, sale da concerto, sale cinema, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- corsi, fiere ed eventi;
- musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, scuole di guida professionale per autisti;
- attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali e centri per il benessere fisico;
- parchi divertimento o parchi tematici;
- stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare;
- noleggio di attrezzature sportive e ricreative;
- attività di guida e assistenza turistica.
- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator

Ripresa della riscossione: I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020
oppure
- fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

ART.58 SCADENZE di LUNEDÌ 16 MARZO

TUTTI gli **adempimenti e versamenti fiscali** in scadenza al 16 marzo sono sospesi per TUTTI i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a Venerdì 20 marzo. Per i soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni la scadenza è rinviata al 31 maggio (v. sotto).

ART.58 SOSPENSIONI GENERALIZZATE ADEMPIMENTI

Per TUTTI i soggetti sono sospesi **gli adempimenti tributari** che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

- diversi dai versamenti;
- diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Dichiarazione annuale Iva: in scadenza al 30/04 Rinviata.

Ripresa degli Adempimenti: Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

ART.58 SOSPENSIONI PER SOGGETTI CON RICAVI INFERIORI A 2 MILIONI

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con **ricavi o compensi inferiori 2 milioni** di € nel 2019, sono sospesi i versamenti F24 che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (datori di lav.);
- relativi all'Iva (annuale e mensile);
- relativi alle addizionali Irpef;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali (Inps), e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail).

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi saranno effettuati senza sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure
- fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 Per quanto già versato al 16 Marzo non è possibile chiedere rimborso

ART.58 RITENUTE d'ACCONTO – ESCLUSIONI (ricavi inferiori a 400mila€)

Per i soggetti con **ricavi o compensi inferiori a 400mila nel 2019**, i ricavi e i **compensi percepiti** nel periodo compreso **tra il 16 Marzo e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto** da parte del sostituto d'imposta (committente), e quindi incassare la fattura\parcella “al lordo” della ritenuta, a condizione che nel mese di Febbraio 2020 tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Adempimenti : I contribuenti che si avvalgono di questa opzione, sono tenuti a:

- rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
- **versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto(committente) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** oppure fino a un massimo di **5 rate** mensili a decorrere dal mese di maggio 2020, senza sanzioni e interessi.

ART.61 SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO - CREDITO d'IMPOSTA

Introdotta un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. In particolare:

Soggetti Interessati : Esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Periodo d'Imposta: 2020.

Misura del Credito d'Imposta: 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 €.

Importo stanziato: 50 milioni di €.

Attuazione della misura: Seguirà un decreto ministeriale.

ART.62 AFFITTI NEGOZI e BOTTEGHE - CREDITO d'IMPOSTA

Introdotta credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione(affitto).

Soggetti Interessati: Esercenti attività d'impresa.

Misura del Credito d'Imposta: 60% dell'ammontare del canone di locazione(affitto), relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Esclusioni: non si applica alle attività essenziali che non hanno sospeso l'attività (allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020), riportiamo elenco già presente su nostra circolare "04quinquies_2020_Nuova stretta sulle attività commerciali e servizi dal 12 e 25 Marzo" :

- ipermercati • supermercati • discount alimentari • minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO 47.2)
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4)
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari • commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici • farmacie
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie)
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite)
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attività' delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie • Servizi di pompe funebri e attività' connesse

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

ART.58 SOSPENSIONE ACCERTAMENTI

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (ad es. Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate e Riscossione).

ART.65 CARTELLE - ACCERTAMENTI ESECUTIVI – AVVISI BONARI

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (👉);
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (👉);
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (👉);
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

(👉) Ripresa della riscossione: I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

(👉)(👉) In questo momento dalla lettura attenta della bozza sembrano esclusi gli avvisi bonari e le rate da dilazione dei ruoli, riteniamo e speriamo sia una dimenticanza del testo.

ART.65 “ROTTAMAZIONE-TER” - “SALDO e STRALCIO”

Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:

- del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter”;
- del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio”.

ART.66 GIOCHI – PREU

Prorogati al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del PREU (Prelievo erariale unico) sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020.

Ripresa della riscossione: le somme possono essere versate fino ad un massimo di 8 rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

ART.103 SOCIETÀ - APPROVAZIONE del BILANCIO

Proroga del termine

In deroga a quanto previsto dall'[art. 2364, comma 2](#), del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, 30 Aprile) e dall'[art. 2478-bis](#), c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a TUTTE le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (30 Giugno).

Semplificazioni

Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:

- il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

CONCLUSIONI

In conclusione, riteniamo ancora non sufficienti per imprese, lavoratori autonomi e professionisti, le misure adottate.

Il Governo nella conferenza stampa di ieri 16 Marzo ha già promesso per il mese di Aprile ulteriori interventi a sostegno dell'economia, ce lo auspichiamo tutti. A presto

Cordovado, 17.03.2020

DIEMME SAS

Luigi De Monte